

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«131	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo PPRI 5339 Numero di registrazione presso l'autorità internazionale di deposito Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757	Non pertinente	Livello max. di beauvericin: 0,5 mg/kg	20 febbraio 2019	20 febbraio 2029	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo PPRI 5339, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al livello del contenuto del metabolita beauvericin nell'ambito di uno studio della durata di conservazione dopo l'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo PPRI 5339; — agli effetti sugli impollinatori introdotti in serre dopo l'esposizione a formulazioni diverse da quella rappresentativa a sostegno della presente approvazione; — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>B. bassiana</i> ceppo PPRI 5339, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante. <p>Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (*).</p> <p>Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.</p>
------	---	----------------	--	---------------------	---------------------	--

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.